

REGOLAMENTO (CEE) N. 2318/93 DELLA COMMISSIONE**del 19 agosto 1993****che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate a partire dal 23 agosto 1993 per gli scambi con la Spagna nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 85, paragrafo 1, e 252, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1112/93 della Commissione, del 6 maggio 1993, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile, nel settore delle carni bovine, agli scambi dei prodotti spediti dalla Comunità quale si componeva al 31 dicembre 1985 verso la Spagna e il Portogallo, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3810/91 e (CEE) n. 3829/92⁽¹⁾, ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli MCS in luglio e agosto 1993;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare le misure conservative che si rivelino necessarie qualora la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di essa;

considerando che dall'esame delle domande di titoli presentate nel periodo dal 16 al 20 agosto 1993 è emerso che il quantitativo massimo previsto per i mesi di luglio e agosto 1993 è stato superato in Spagna per gli animali vivi; che occorre pertanto, a titolo di misura conservativa, sospendere provvisoriamente il rilascio di nuovi titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli animali vivi della specie bovina diversi dagli animali riproduttori di razza pura e dagli animali destinati a corride il rilascio dei titoli MCS per le domande presentate a decorrere dal 23 agosto 1993 è provvisoriamente sospeso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 10.